

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Ubaldo PERFETTI	Presidente f.f.
- Avv. Andrea MASCHERIN	Segretario
- Avv. Antonio BAFFA	Componente
- Avv. Stefano BORSACCHI	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Federico FERINA	“
- Avv. Fabio FLORIO	“
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	“
- Avv. Susanna PISANO	“
- Avv. Ettore TACCHINI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. F.G. avverso la decisione in data 22/6/12, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due ;

Il ricorrente, avv. F.G. è comparso personalmente;

sono presenti i difensori avv.ti L. R. e P. P. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Fabio Florio;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e in via subordinata la riduzione della sanzione;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso facendo delle precisazioni ;

Inteso I difensori della ricorrente, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

L'avv. F.G. propone ricorso avverso la decisione pronunciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia in data 22/06/2012 e depositata il 09/05/2013, con la quale veniva ritenuto responsabile delle violazioni ascrittegli ed irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio della professione per mesi due.

Il procedimento disciplinare dinanzi all'Ordine territoriale originava da una segnalazione a firma della Signora C.V., nonché da un esposto del Consiglio di Roma, che provvedeva a trasmetterlo, per competenza, all'Ordine perugino - vista la competenza consiliare presso il CdO di Roma dell'incolpato. Si rappresentava, in particolare, che quest'ultimo aveva partecipato ai disordini tra i tifosi e la polizia in data 25/03/2002, fatto da cui ebbe a scaturire la condanna a mesi sei di reclusione e l'obbligo di firma presso il Commissariato di Polizia in concomitanza di tutte le partite di calcio della Roma per anni tre – condanna confermata in Cassazione.

Attraverso personali note difensive, pervenute al COA di Perugia il 28/09/2007, l'avv. G. sosteneva la propria estraneità ai fatti, argomentando che la scelta di patteggiare la pena di cui in sentenza era stata motivata dalla necessità di evitare possibili ulteriori conseguenze di carattere personale, professionale e familiare ed, in particolare, la possibile esecuzione di misure coercitive. In data 19/10/2007 il COA di Perugia deliberava l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. G., con il seguente capo d'incolpazione:

“1. Per essere stato condannato, con sentenza n. 3163/02 del Tribunale penale di Milano, passata in giudicato a seguito di sentenza di rigetto n. 1275/03 emessa in data 20 ottobre 2003 dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, alla pena concordata di mesi sei di reclusione;

2. per essere stato sottoposto alla misura di prevenzione consistente nel divieto di accedere agli stadi, con obbligo di presentarsi per tre anni al Commissariato di Polizia negli orari corrispondenti allo svolgimento delle partite di calcio, provvedimento confermato dal GIP di Milano in data 9 maggio 2002, divenuto definitivo a seguito di sentenza di rigetto n. 777/03 emessa in data 26 aprile 2003 dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione;

3. per avere, in data 25 marzo 2002 nello Stadio di San Siro, in occasione della partita di calcio Inter – Roma, usato violenza per opporsi al personale della polizia di Stato che, per motivi di ordine pubblico, effettuava il contenimento dei tifosi di parte romanista e, più precisamente, per aver colpito con un seggiolino l'elmetto di un operante e per aver

lanciato corpi contundenti e, comunque, un seggiolino in modo da creare pericolo per le persone presenti allo stadio.

Con ciò violando l'art. 5 del Codice Deontologico Forense in base al quale l'Avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro".

In data 14/11/2007, con proprie deduzioni difensive, l'avv. G. eccepiva la prescrizione dell'azione disciplinare limitatamente al fatto storico di cui al capo di imputazione n. 3, per essere trascorso il termine quinquennale di cui all'art. 51 l.p.f., nonché la circostanza – estesa nelle considerazioni anche alla pedissequa misura di prevenzione irrogata - per cui la sentenza penale di condanna era stata emessa ex art. 444 c.p.p. e, pertanto, inidonea a costituire il fondamento di un procedimento disciplinare per assenza di un pieno accertamento del fatto.

Al contempo il COA non ammetteva i testimoni indicati dall'incolpato, invocando l'efficacia della sentenza di patteggiamento – quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale, e dell'affermazione che l'imputato l'ha commesso – nel procedimento disciplinare promosso per gli stessi fatti.

All'udienza del 06/03/2009, la difesa dell'incolpato produceva provvedimento di estinzione del reato penale e chiedeva il differimento del procedimento disciplinare in attesa dell'ultimazione della consulenza tecnica in merito al contenuto dei filmati della partita. In subordine, veniva avanzata istanza di rinvio e/o sospensione del procedimento disciplinare in attesa della decisione della Corte Costituzionale, investita dal CNF, sulla questione relativa al carattere vincolante, in sede disciplinare, della sentenza di patteggiamento in ordine all'accertamento del fatto ed all'attribuzione dello stesso al condannato.

Il COA, pertanto, disponeva la sospensione del procedimento disciplinare.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 336/2009, il CdO revocava la sospensione del procedimento a carico dell'avv. G..

Il CdO di Perugia non ammetteva le istanze della difesa dell'incolpato, ed adottava la sua decisione, considerando deontologicamente rilevante la condotta tenuta dall'avv. G. e descritta nei capi d'incolpazione.

In particolare il COA disattendeva l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare per le seguenti motivazioni: la sentenza della Cassazione di conferma della condanna dell'avv. G. era del 10/10/2003, mentre quella che confermava l'obbligo di firma era del 25/02/2003; la notifica del capo di imputazione – idonea ad interrompere i termini di prescrizione dell'azione disciplinare - era avvenuta il 23/10/2007; la sospensione del procedimento disciplinare – atta ad interrompere il termine prescrizione – era datata 16/03/2009.

Per quanto concerne, poi, l'eccezione relativa al fatto che il giudice naturale dovesse essere il CdO di Roma, il CdO di Perugia, vista la carica di consigliere ricoperta dall'avv. G. in seno al Consiglio territoriale di Roma al momento dell'esercizio dell'azione disciplinare, riteneva competente lo stesso Ordine perugino.

Sulla ritenuta invalidità della decisione del Consiglio per mutamento della composizione collegiale durante il procedimento disciplinare, il CdO riferiva che il principio dell'invariabilità è riferibile esclusivamente ai procedimenti di carattere giurisdizionale.

In ordine alle violazioni deontologiche contestate all'avv. G., il COA disattendeva la ritenuta irrilevanza dei fatti che attengano alla vita privata dell'avvocato, in quanto l'art. 5, comma 2 CDF dispone il divieto dell'avvocato di tenere condotte extraprofessionali che abbiano ricadute sulla reputazione professionale o sull'immagine della classe nel suo complesso. La gravità del comportamento assunto dall'incolpato riceveva una conferma, ad avviso del Consiglio territoriale, nell'obbligo di firma imposto all'incolpato.

Pertanto, il COA di Perugia riteneva colpevole l'avv. G. e gli infliggeva la sanzione della sospensione per mesi due.

L'avv. G. impugna la decisione del COA, articolando i seguenti motivi di ricorso.

Con il primo motivo eccepisce che l'Ordine territoriale avrebbe dovuto emettere una decisione di non essere luogo a sanzione disciplinare per difetto di autonomo accertamento dei fatti e/o omessa o comunque erronea valutazione degli stessi dal punto di vista della rilevanza deontologica, circostanza a suo avviso corroborata dalla presenza di una sentenza penale di patteggiamento che, per definizione, prescinde dall'accertamento di merito, e dalla possibilità – riconosciuta dall'art. 5 CDF al COA – di procedere comunque ad un'autonoma valutazione del fatto commesso.

Ribadisce, poi, con il secondo motivo del ricorso, il difetto di rilevanza deontologica degli episodi legati alla vita privata dell'avvocato.

Lamenta, altresì, articolando il terzo motivo del ricorso, il difetto di attualità tra il momento in cui fu posta in essere la condotta illecita e quello dell'intervenuta decisione del COA, nonché il difetto di proporzionalità tra il disvalore del fatto e la sanzione irrogata.

Con il quarto motivo del ricorso, l'avv. G. eccepisce la prescrizione dell'azione disciplinare e l'intervenuta estinzione dei fatti, per essere – a suo avviso - le contestazioni di cui al primo ed al secondo capo d'incolpazione conseguenza del terzo capo d'incolpazione. Pertanto, viene sostenuto che il calcolo del termine prescrizione dovrebbe decorrere dal *tempus commissi delicti*, ossia il 25/03/2002, giorno della partita di calcio. Da qui la conseguenza che il fatto di reato era già da considerarsi estinto al momento del procedimento disciplinare.

Infine, con il quinto motivo, l'incolpato sostiene l'incompetenza del COA di Perugia a decidere, sulla base della considerazione per la quale egli non rivestiva la carica di consigliere al momento dell'instaurazione del procedimento disciplinare, o al momento del fatto, o dell'emissione della sentenza di patteggiamento o dell'applicazione della misura di prevenzione. Evidenzia, altresì, il ricorrente che al momento dell'ultima udienza di trattazione la composizione del Collegio era mutata, e che tale mutamento avrebbe determinato la nullità della decisione.

DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento e va, pertanto, rigettato.

Con riferimento al quinto motivo del ricorso – da esaminarsi con priorità logica sugli altri - , il ricorrente sostiene che il giudice naturale del procedimento a suo carico fosse il CdO di Roma, in quanto al momento della celebrazione e della decisione lo stesso non rivestiva più alcuna carica consiliare presso lo stesso, così come non ne rivestiva alcuna al momento del fatto, o della emissione della sentenza di patteggiamento, o dell'applicazione della misura di prevenzione.

In ordine a tale questione, è necessario fare fedele riferimento al principio generale enunciato nell'art. 5 c.p.c., rubricato "*Momento determinante della giurisdizione e della competenza*", il quale, dando esplicazione al principio della *perpetuatio jurisdictionis*, stabilisce che "*la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo*".

Il principio *de quo* fa sì che eventuali modifiche dello stato della legge o di fatto non possano determinare spostamenti della giurisdizione e della competenza in capo ad altro giudice.

Pertanto, l'originaria competenza del CdO di Perugia, determinata al momento dell'esercizio dell'azione disciplinare, quando l'avv. G. rivestiva la carica di Consigliere, non sarebbe potuta mutare pur se, al momento della celebrazione e della decisione, il ricorrente (così come al momento del fatto, o dell'emissione della sentenza di patteggiamento, o dell'applicazione della misura di prevenzione) non rivestiva più alcuna carica presso il Consiglio di Roma.

In ordine, poi, al rilievo per cui la decisione del Consiglio territoriale sarebbe affetta da nullità per la mancata partecipazione di alcuni componenti del Collegio all'espletamento orale, nel contraddittorio delle parti, della fase istruttoria, è da sottolineare che non si applica, nel procedimento disciplinare avanti al CdO – così come è possibile ravvisare dal

costante arresto giurisprudenziale della giurisprudenza di legittimità – il principio dell'immutabilità del Collegio giudicante.

E, di vero, in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non integra nullità alcuna il mutamento della composizione del COA, poiché il principio dell'invariabilità del Collegio giudicante, sancito dall'art. 473 c.p.c., è applicabile, in base al richiamo dell'art. 63, comma 3, r.d. n. 37/1934, solo nel procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, organo giurisdizionale, e non può essere esteso, in mancanza di specifica norma, nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell'Ordine, considerate la natura amministrativa del COA e la funzione amministrativa dell'attività svolta e del provvedimento adottato, essendo sufficiente che sia rispettato il *quorum* previsto per la validità delle deliberazioni.

Con riferimento al quarto motivo d'impugnazione, nel ricorso si pone in evidenza che l'illecito deontologico si sarebbe prescritto e che la prescrizione non poteva essere recuperata attraverso il richiamo alla data d'irrevocabilità della sentenza che lo giudica.

Sostiene, infatti, il ricorrente che, per il calcolo del termine prescrizione, il CdO avrebbe dovuto considerare il fatto – reato del 25/03/2002, data della partita di calcio.

Diversamente, il CdO ha sostenuto che il *dies a quo* dell'azione disciplinare era quello della definizione – con sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti – del procedimento penale relativo ai fatti costituenti la medesima condotta ascritta all'incolpato in seno al procedimento disciplinare.

Inoltre, nel caso di specie, quest'ultimo è stato sospeso, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, con conseguente interruzione del termine prescrizione, ex art. 51 R.D.L. n. 1578/1933, ed inizio di un nuovo periodo di prescrizione quinquennale.

Bisogna all'uopo ribadire che, agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare, di cui all'art. 51 R.D.L. n. 1578/1933, occorre distinguere il caso previsto dall'art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e drittura professionale, dal caso previsto dall'art. 44 del medesimo *corpus* normativo, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato, e per i quali sia stata iniziata l'azione penale: nella prima ipotesi, in cui l'azione disciplinare è collegata a circostanze generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizione comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo caso, invece, il *dies a quo* decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato e, cioè, dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente fatto esterno alla condotta.

Contrariamente, infatti, a quanto sostiene il ricorrente, ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale avviato per lo stesso fatto, a norma dell'art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti è equiparata a quella di condanna. Ne consegue – anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 336/2009 - che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento del fatto, alla sua estrinsecazione soggettiva ed oggettiva, alla sua illiceità penale, ed alla responsabilità dell'incolpato. Pertanto, al Giudice disciplinare è esclusivamente rimessa la valutazione del disvalore della condotta dal punto di vista dell'ordinamento professionale. Né può valere, in contrario, l'art. 5 CDF che, nel far salva l'autonoma valutazione del fatto, si riferisce, in presenza di un giudicato penale, alla rilevanza disciplinare degli stessi, e non al loro accertamento.

Con riferimento al secondo motivo di ricorso – relativo all'eccepito difetto di rilevanza deontologica della propria condotta – deve affermarsi che l'art. 5 CDF, oltre ad enunciare il principio per cui l'avvocato deve ispirare il proprio contegno all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, salvaguardandoli anche nella sua sfera privata, vieta al professionista di trascendere in comportamenti che si discostino da tali valori.

Quanto alla vita privata, la giurisprudenza domestica ha più volte evidenziato che i fatti disciplinarmente rilevanti non siano solo quelli che direttamente attengano all'esercizio dell'attività professionale, ma valgano anche quelli che connotino negativamente la figura di un iscritto all'albo, e che non abbiano una precipua connotazione riservatamente privata, nonché quelli idonei a gettare discredito sull'immagine della categoria professionale. Nessun dubbio può, quindi, sollevarsi sulla competenza del Giudice disciplinare a conoscere anche del comportamento dell'avvocato in ogni aspetto della vita di relazione, ancorché per fatti non attinenti all'attività professionale.

Con riferimento al terzo motivo d'impugnazione, il ricorrente lamenta il difetto di attualità e la sproporzione della sanzione irrogata.

In virtù delle circostanze individuate dallo stesso CdO nella sua decisione, esso ha deciso di irrogare la sanzione della sospensione per mesi due, ritenendola adeguata alla gravità della condotta violativa dell'art. 5 CDF.

Questo Consiglio reputa tale sanzione correttamente applicata, in relazione al comportamento complessivo dell'incolpato, ed alle risultanze del procedimento.

E, di vero, la mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un

criterio di adeguatezza, in relazione all'offesa della dignità e del decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possono derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità, ovvero l'annullabilità, della decisione impugnata, in quanto all'eventuale carenza motivazionale il giudice d'appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga necessarie.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 40 N. 3 e 50 del R.D.L. 27.11.1933 N. 1578 e gli artt. 59 e segg. R.D. 21.01.1934 N. 37;

rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma il 17 luglio 2014.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Prof. Avv. Ubaldo Perfetti

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 24 settembre 2015.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria